
ORDINANZA MUNICIPALE
concernente il servizio taxi a Minusio
(del 14.10.2014)

Il **Municipio di Minusio**, richiamati gli artt. 107 lett. c)-d)-e) + art. 192 LOC, art. 5 cpv. 1 cfr. 3 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS)

ORDINA :

I. DEFINIZIONI

art. 1 Servizio taxi

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Minusio è autorizzato un servizio di trasporto passeggeri con automobili a tassametro (in seguito: taxi).

La presente Ordinanza ne disciplina lo svolgimento.

È considerato quale taxi, ai sensi della presente Ordinanza, ogni autoveicolo leggero con non più di sedici posti a sedere oltre a quello del conducente, quadricicli, quadricicli leggeri a motore e tricicli a motore con autista per il trasporto di persone contro remunerazione e non sottomesso alla regalia delle poste.

Detto servizio non può violare la concessione comunale per gli autotrasporti pubblici.

II. AUTORIZZAZIONI

art. 2 Obbligo dell'autorizzazione

L'esercizio del servizio taxi nel territorio di Minusio è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Municipio.

art. 3 Tipo di autorizzazione

Viene rilasciata un'unica autorizzazione di "tipo A", che dà diritto al beneficiario a sostare sull'area pubblica appositamente designata a tale scopo (assegnabile a persone fisiche e giuridiche).

art. 4 Concorso

¹Le autorizzazioni sono personali e non trasferibili a terzi.

²Le autorizzazioni di "tipo A" sono rilasciate sulla base di un concorso pubblico e in numero limitato, fissato dal Municipio.

art. 5 Requisiti

a) Di ordine generale

L'ottenimento di un'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni personali:

- > esercizio dei diritti civili
- > attitudine all'esercizio della professione
- > buona reputazione
- > licenza di condurre categoria B con codice 121
(per i veicoli della categoria D1 minibus oltre al codice 121 la Carta di Qualificazione del Conducente, CQC)
- > conoscenze toponomastiche

Le condizioni di concorso sono fissate nel relativo capitolato.

b) Di ordine particolare

Per ottenere l'autorizzazione di "tipo A" occorrono inoltre le seguenti condizioni personali, applicabili anche ai dipendenti delle persone giuridiche beneficiarie di autorizzazioni di "tipo A":

- > la cittadinanza svizzera o, per stranieri, il permesso C e il domicilio nel Distretto
- > un'età inferiore ai 65 anni al momento della prima richiesta d'inizio di questa attività; eccezioni possono essere concesse per autisti che provengono da analoga attività.

c) Persone giuridiche

Le autorizzazioni di "tipo A" possono essere rilasciate a persone giuridiche di comprovata solvibilità e con sede principale o di una succursale nel Distretto.

art. 6 Durata

¹Le autorizzazioni hanno la durata di un anno.

Esse si rinnovano tacitamente per un altro anno e così di seguito se non vengono disdette dal Municipio o dal beneficiario con un preavviso di mesi tre prima della scadenza.

²L'autorizzazione di qualsiasi tipo decade pure quando non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

III. AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI

art. 7 Autovetture

- a) Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere in buono stato, sia esternamente che internamente; esse devono avere almeno quattro porte.
- b) I taxi dovranno essere equipaggiati a norma di Legge.
- c) In particolare i taxi dovranno essere provvisti di un tassametro omologato e piombato, sistemato in modo ben visibile per l'utente, sia dall'interno che dall'esterno, di giorno come di notte.

art. 8 Insegne

¹I veicoli dovranno essere equipaggiati con un'insegna non abbagliante.

²L'insegna dovrà essere accesa quando il veicolo sarà a disposizione degli utenti, spenta nel caso contrario e tolta del tutto o coperta se il veicolo sarà fuori servizio.

art. 9 Controllo

¹La polizia comunale procederà annualmente e/o occasionalmente al controllo dei veicoli.

²Verranno particolarmente controllati il decoro del veicolo, l'esposizione delle tariffe, il funzionamento dell'insegna luminosa e del tassametro; i mezzi di verifica dettati dagli artt. 14 e segg. OLR2, rispettivamente art. 13 OLR1 e il libretto di lavoro.

IV. AREA PUBBLICA - UTILIZZAZIONE

art. 10 Sosta su area pubblica

¹I beneficiari di un'autorizzazione di "tipo A" potranno sostare su area pubblica, utilizzando gli stalli appositamente demarcati e loro indicati sull'autorizzazione.

²Il lavaggio e i lavori di riparazione dei veicoli sono vietati su area pubblica, fatta eccezione per piccoli lavori urgenti di manutenzione.

V. TARIFFE

art. 11 Uniformità, esposizioni, ricevute, mance

- a) Le tariffe massime saranno fissate dal Municipio dopo aver sentito il parere dei tassisti o dei loro rappresentanti, visto il tariffario in vigore nella regione.
- b) Le tariffe applicate dovranno essere esposte all'interno del veicolo, in luogo ben visibile dagli utenti; sono pure applicabili le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.
- c) Le corse a prezzo concordato saranno autorizzate solo se il prezzo stabilito sarà uguale o inferiore a quello risultante dall'inserimento del tassametro; questo dovrà essere comunque inserito, su richiesta del cliente, per il confronto del prezzo.
- d) Su richiesta dell'utente, il conducente rilascerà una ricevuta, che dovrà contenere: la tratta, i chilometri percorsi, il tempo impiegato, la tariffa applicata, l'importo pagato, la data e la firma del tassista.
- e) Le mance saranno facoltative.

VI. TASSE

art. 12 Tasse di cancelleria

Le autorizzazioni saranno rilasciate dietro pagamento di una tassa di cancelleria fissata dal Municipio:

- > da fr. 20.00 a fr. 50.00 per le persone fisiche
- > da fr. 100.00 a fr. 500.00 per le persone giuridiche.

art. 13 Occupazione di area pubblica

Il diritto ad occupare l'area pubblica connesso all'autorizzazione di "tipo A" è soggetto ad una tassa determinata dal Regolamento comunale.

Le tasse e gli emolumenti suindicati non potranno essere frazionati e dovranno essere versati per intero, anticipatamente e indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione.

VII. SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

art. 14 Sanzioni

¹Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza saranno punite dal Municipio con le seguenti sanzioni:

- > l'ammonimento
- > la multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC
- > la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di tre mesi
- > la revoca dell'autorizzazione.

²La multa potrà essere cumulata con le altre sanzioni.

;Le sanzioni non potranno essere comminate senza il preventivo svolgimento di un'inchiesta amministrativa.

⁴Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione della legislazione federale e cantonale sul lavoro e sulla circolazione stradale.

art. 15 Entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 2015, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

(Ris. mun. N° 981)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16.10.2014 e il 16.11.2014